BANDO SPAZIO ALLA SCUOLA (Decreto n. 17835/2021)

FAQ PER I SOGGETTI BENEFICIARI
aggiornate al 18/07/2025

Selezione di casistiche ricorrenti presentate dai Soggetti Beneficiari, rese disponibili a supporto dell'applicazione del Bando, per agevolare l'attuazione degli interventi.
Si premette che quanto di seguito esposto, in risposta a quesiti e chiarimenti su iniziativa di alcuni Soggetti beneficiari, che viene qui condiviso, non può prescindere da circostanze particolari e casi specifici, nel rispetto di normative e regolamenti vigenti, o di procedure interne approvate dai singoli Enti.

1) Utilizzo dei ribassi derivati da affidamenti di Progettazione /Indagini/Analisi/Rilievi o Forniture, nel PERIODO PRE-GARA LAVORI Appalto principale:

E' consentito il riutilizzo dei ribassi di gara derivati da affidamenti di Progettazione /Indagini/Analisi/Rilievi o Forniture, nel PERIODO PRE-GARA LAVORI, per coprire altre voci del Quadro Tecnico Economico dell'intervento.

2) Utilizzo di ribassi derivati DA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI/Appalto integrato:

I ribassi d'asta, come da normativa vigente, vengono accantonati nel QTE per eventuali varianti (ex art. 120 D.Lgs n. 36/2023) e/o per imprevisti (esempio: caro materiali) e possono essere utilizzati durante l'esecuzione dello stesso contratto.
Tali somme garantiscono le suddette evenienze sino alla conclusione del contratto e non possono pertanto essere utilizzate per altre finalità.
Si precisa inoltre che non è possibile prevedere già in fase di progettazione definitiva/esecutiva, l'utilizzo del ribasso come risorsa per coprire parte del QTE dell'intero progetto messo a gara.

3) Utilizzo di ribassi derivati dall'affidamento di Servizi/Forniture (quali ad esempio gli arredi), nel PERIODO POST-GARA LAVORI, a seguito dell'esperimento di procedure di affidamento separate da quella lavori, ma il cui importo è già ricompreso nel medesimo QTE dell'intervento (circostanza di diverso CIG ma stesso CUP di progetto):

I ribassi d'asta, come da normativa vigente, vengono accantonati nel QTE per eventuali varianti (ex art. 120 D.Lgs n. 36/2023) e/o per imprevisti (esempio: caro materiali) e possono essere utilizzati durante l'esecuzione dello stesso contratto.
Tali somme garantiscono le suddette evenienze sino alla conclusione del contratto e non possono pertanto essere utilizzate per altre finalità.
Tali somme, unitamente a quelle derivanti da eventuali economie maturate in corso di esecuzione, relative a contratti già eseguiti/completati, possono essere utilizzate, nel rispetto della normativa vigente e previa rimodulazione, nell'ambito del QTE dell'intervento a seguito di circostanze sopravvenute o per il finanziamento di altre voci di spesa già contemplate nel progetto, per le quali non siano già state avviate le procedure di affidamento.

4) Utilizzo di ribassi derivati DA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI, previsto già in fase di gara, a copertura di modifiche al progetto da richiedere all'impresa in sede di offerta:

E' consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta per modifiche al progetto, a condizione che le stesse, a prescindere dal loro valore monetario, siano già state contemplate fin dall'inizio nella documentazione di gara, ed esposte attraverso precise clausole, chiare ed inequivocabili.
In tal senso non sussistono preclusioni all'inserimento di eventuali clausole di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023.
Nel precisare che le modifiche, devono essere coerenti con il progetto ammesso a contributo: a tale scopo e' necessario presentare a Regione Lombardia, una Dichiarazione del RUP, sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000, che ne attesti la coerenza.

5) Invio dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) in ottemperanza al punto c.4.a.2 del Bando, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti con D.Lgs n. 33/2023:

Premesso che nel Bando si fa riferimento alla "*Proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'art.33 del D.Lgs. n. 50/2016"* o, in altri termini, al *"Provvedimento di aggiudicazione",* rilevando che ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 tali atti comportano tempi di formalizzazione diversi,
entro la scadenza viene richiesto il caricamento attraverso Bandi OnLine del "DOCUMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE/CENTRALE DI COMMITTENZA, generato alla chiusura della procedura per la presentazione delle offerte, riportante l'Elenco dei partecipanti alla procedura stessa",
da sottoscrivere digitalmente dal RUP, a comprova della corrispondenza del medesimo con quanto emesso dalla stazione appaltante/centrale di committenza.

6) Variazioni progettuali e Varianti in corso d'opera:

Fermo restando che, come già stabilito da Bando, le varianti:

a) non possono modificare le finalità del progetto;
b) devono prevedere interventi ammissibili ai sensi del bando;
c) non devono determinare una modificazione in diminuzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima di ammissibilità tecnica della domanda.

al punto C.4.b vengono stabilite le condizioni di ammissibilità delle varianti o modifiche progettuali.
In funzione di quanto già previsto dal Bando si ritiene utile distinguere le modalità operative e procedurali a seconda del ricorrere delle seguenti casistiche:

- <u>VARIANTI IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art.120, comma1, lettera c) del D.Lgs n.36/2023</u>:

  da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, che vanno comunicate dopo la loro approvazione a Regione Lombardia attraverso l'apposita funzionalità resa disponibile sul sistema Bandi e Servizi (BeS).

  A tale comunicazione, che rimane agli atti, non farà al momento seguito alcun provvedimento autorizzativo da parte di Regione Lombardia a condizione che le modifiche non incidano su elementi e caratteristiche dell'intervento oggetto di valutazione, garantendo che non si determini nemmeno potenzialmente una modificazione in diminuzione del punteggio assegnato.

  Diversamente, qualora la variante incida su elementi e caratteristiche valutate dal Nucleo determinando anche solo potenzialmente una modificazione in diminuzione del punteggio assegnato, l'approvazione della variante deve essere preceduta da autorizzazione regionale, seguendo il medesimo iter stabilito al punto C.4.a.2 del Bando previsto per il Progetto definitivo.

  In Fase di rendicontazione finale, verrà verificato che tutte le varianti siano effettivamente elencate ed allegate alla Relazione del Conto Finale.

A tale fattispecie vanno ricondotte anche le varianti isocosto e varianti in diminuzione, che siano comune giustificate da circostanze imprevedibili.

- VARIANTI PER MODIFICHE E OPZIONI GIA' PREVISTE IN SEDE DI GARA ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.36/2023:

  tale tipologia di varianti deve riguardare interventi già previsti in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, già presenti nel DPP e contemplati nel Progetto Definitivo ed in fase di autorizzazione non possono essere coperte con somme già destinate a spese per imprevisti.

  Anche le varianti di questo tipo vanno comunicate dopo la loro approvazione a Regione Lombardia attraverso l'apposita funzionalità resa disponibile sul sistema Bandi e Servizi (BeS) e non farà al momento seguito alcun provvedimento autorizzativo da parte di Regione Lombardia.

- VARIANTI O MODIFICHE PROGETTUALE AGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO:

  Tale tipologia di varianti, riservata a modifiche progettuali successive al perfezionamento del contratto relativo all'appalto principale che non incidono su elementi e caratteristiche dell'intervento oggetto di valutazione, determinando anche solo potenzialmente una modificazione in diminuzione del punteggio assegnato, sono approvate direttamente dall'Ente e vanno anch'esse comunicate a Regione Lombardia attraverso l'apposita funzionalità resa disponibile sul sistema Bandi e Servizi (BeS) e non farà al momento seguito alcun provvedimento autorizzativo da parte di Regione Lombardia.

  Qualora invece la modifica progettuale incida su elementi e caratteristiche valutate dal Nucleo determinando anche solo potenzialmente una modificazione in diminuzione del punteggio assegnato, l'approvazione della variante deve essere preceduta da autorizzazione regionale, seguendo il medesimo iter previsto dal punto C.4.a.2 del Bando per qualsiasi proposta di variante al progetto originario, già seguito in occasione della validazione di coerenza del Progetto Definitivo.

  Il Soggetto beneficiario, fermo restando la garanzia dell'effettiva copertura finanziaria di eventuali extra-costi e la compatibilità delle modifiche proposte con le tempistiche previste dal Bando, deve presentare a Regione Lombardia, attraverso l'apposita funzionalità resa disponibile sul sistema Bandi e Servizi (BeS) (già piattaforma BOL), la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato:

  - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO D'INTERVENTO (nuovo quadro economico di progetto);
  - RELAZIONE TECNICA che illustri le modifiche progettuali, le motivazioni alla base della variante e che ne attesti l'ammissibilità, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, precisandone gli specifici riferimenti di Legge;
  - ELABORATI GRAFICI relativi alle modifiche, con soluzioni a confronto per agevolarne la comprensione.

  Regione Lombardia nei successivi 30 giorni:

  - ✓ esamina la documentazione pervenuta e nel caso di incompletezza richiede le integrazioni attraverso gli uffici;
  - ✓ valuta la coerenza con le disposizioni del Bando ad opera del Nucleo di Valutazione;
  - ✓ autorizza la modifica progettuale con provvedimento del Responsabile del Procedimento.

  Va in questo caso precisato che l'autorizzazione alla variante o alla proroga, viene rilasciata da Regione Lombardia ai sensi del punto C.4.b del Bando in esito ad una valutazione di coerenza con le disposizioni del Bando e non costituisce pertanto approvazione o validazione sotto qualsiasi altro profilo.

Si ricorda che rimane in capo alla Stazione appaltante la responsabilità di garantire il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.

Qualora l'apposita funzionalità non sia ancora disponibile sul sistema Bandi e Servizi (BeS), il Soggetto beneficiario può procedere con la trasmissione della documentazione mediante PEC, all'indirizzo: lavoro@pec.regione.lombardia.it.

7) SAL AL 50%, ai sensi del punto C.4.a.3 – 3° quota, del Bando:

Il punto C.4.a.3 del Bando, prevede che "all'avanzamento dei lavori pari al 50%" possa essere erogata la terza quota, pari al 40% del contributo.

Al riguardo, si specifica che, per "avanzamento dei lavori pari al 50%", va inteso il raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori, oggetto di finanziamento, indicato nel contratto principale.

8) Documentazione relativa al SAL AL 50%, ai sensi del punto C.4.a.3 – 3° quota, del Bando:

Il punto C.4.a.3 del Bando, stabilisce la richiesta di erogazione della terza quota pari al 40% del contributo assegnato, possa avvenire all'avanzamento dei lavori pari al 50%, a fronte della presentazione da parte del RUP sulla piattaforma BOL (ora BeS) di:

- Contratto d'appalto sottoscritto
- SAL al 50% approvato dal RUP

A tal proposito si ritiene utile chiarire che per quanto riguarda la documentazione comprovante il raggiungimento del 50% dei lavori è sufficiente presentare l'ultimo SAL con cui si dimostra il raggiungimento del 50% (o superiore) dei lavori, unitamente al relativo provvedimento di approvazione, purché in quest'ultimo siano richiamati gli estremi dei provvedimenti di approvazione dei precedenti SAL (avendo cura di citare anche date ed importi) che concorrono al raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori, oggetto di finanziamento, indicato nel contratto principale.